



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA

SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

ORDINANZA

Interdizione dello specchio acqueo all'interno del bacino portuale di Vado Ligure, durante le operazioni di sbarco di prodotti di Categoria "A" da navi ormeggiate presso la testata del Pontile Petroli

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona:

VISTA la propria Ordinanza n. 259 in data 23 dicembre 2013, rubricata "*Limiti di operatività delle navi al pontile Petrolig (oggi "Alkion") della rada di Savona - Vado Ligure*";

VISTA la nota protocollo numero 15778 in data 6 aprile u.s., con la quale la Prefettura di Savona ha convocato una riunione, finalizzata alla disamina degli elementi necessari atti a consentire, al medesimo Ufficio Territoriale di Governo, di poter predisporre il Piano di Emergenza Esterna per la Società "Alkion Terminal Vado Ligure S.r.l.", ditta soggetta alla disciplina prevista dall'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015, recante "*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*";

TENUTO CONTO che, nella riunione di cui alla precedente premessa, è emersa la necessità - da parte della Prefettura di Savona - di dover provvedere, nell'ambito della redazione del Piano di Emergenza Esterna, alla raccolta della documentazione di disciplina delle attività circostanti l'area dello stabilimento industriale di che trattasi;

VISTA la nota protocollo numero 18202 in data 21 aprile 2023, con la quale la Prefettura di Savona ha esteso la scheda tecnica redatta dal Comune di Vado Ligure, nella quale si evince che le aree della Società "Alkion Terminal Vado Ligure S.r.l.", soggette alla normativa sopra richiamata, risultano collegate in parte al Pontile di ricevimento petroli, sito nel porto di Vado Ligure;

RITENUTO necessario, per gli aspetti che qui rilevano, disciplinare lo scenario incidentale applicabile alla singola attività condotta presso il pontile che è stato identificato con il codice scenario “D1-POOL FIRE” (*Incendio di pozza in mare a seguito di rottura manichetta di scarico da navi cisterna*), e che coinvolge sostanze di Categoria “A” (benzina);

VISTA l’Ordinanza n. 36628 in data 6 settembre 2023, con la quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha adottato norme di comportamento di autoprotezione, nonché del conseguente sistema di informazione, da applicare sia a scopo preventivo sia a seguito del verificarsi di un evento emergenziale, in relazione allo scenario “D1-POOL FIRE”, individuato dalla Società “Alkion Terminal Vado Ligure S.r.l.” nel proprio Rapporto di Sicurezza;

PRESO ATTO del vigente Rapporto di Sicurezza, completo di tutta la documentazione a corredo, redatto in data 2 maggio 2021 dalla Società “Alkion Terminal Vado Ligure S.r.l.”, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15 e secondo i contenuti dell’Allegato “C” del Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015;

VISTO il foglio protocollo numero 17113 in data 4 settembre 2023, con il quale la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile della Liguria - Area Prevenzione Incendi ha inviato le conclusioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale, relative alla valutazione del Rapporto di Sicurezza di cui alla precedente premessa, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17 del D.Lgs. 105/15;

CONSIDERATO che, dalla disamina del Rapporto di Sicurezza di cui alla precedente premessa, l’area di sicuro impatto, derivante dallo scenario “D1-POOL FIRE”, come meglio rappresentato nello stralcio planimetrico (area sottesa dai cerchi di colore viola e arancione), è circoscritta all’infrastruttura demaniale in concessione alla Società “Alkion Terminal Vado Ligure S.r.l.”, e interessa una porzione di specchio acqueo navigabile;

CONSIDERATO che, sulla base dello scenario incidentale di cui alla precedente premessa, lo specchio acqueo - in particolare, quello compreso tra il Pontile Petroli e il lato nord della Piattaforma *Multipurpose* del porto di Vado Ligure - è interessato dall’incidenza di un’area di danno (area sottesa dal cerchio di colore verde), meglio rappresentata dallo stralcio planimetrico allegato, individuata sulla base di valori soglia oltre i quali si manifestano letalità, lesioni o danni;

PRESO ATTO degli esiti della riunione del Comitato Igiene e Sicurezza del Lavoro in data 30 ottobre 2023, nella quale è stata condivisa dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Ufficio Territoriale di Savona l’Ordinanza di cui alla precedente premessa;

RITENUTO necessario, nell'ambito del principio di precauzione, provvedere a impartire misure proporzionate al rischio rilevato;

pertanto,

O R D I N A

Articolo 1 **(“Definizioni”)**

Ai fini della presente Ordinanza, si riportano di seguito le seguenti definizioni:

- a) Terminale:** l'impianto portuale denominato “Alkion Terminal Vado Ligure S.r.l.”, ubicato presso la testa del Pontile Petroli del bacino portuale di Vado Ligure (SV);
- b) Gestore:** la persona fisica o giuridica che ha in concessione il Terminale;
- c) Area di sicuro impatto:** area sottesa dal cerchio di colore “arancione” nella allegata planimetria; è l'area determinata a seguito dello studio delle possibili tipologie incidentali tipiche delle attività del Terminale. L'area di sicuro impatto è l'area immediatamente adiacente all'incidente ed è caratterizzata da effetti sanitari gravi e irreversibili;
- d) Area di danno:** area sottesa dal cerchio di colore “verde” nella allegata planimetria; è l'area generata dalle possibili tipologie incidentali tipiche del Terminale. Le aree di danno sono individuate sulla base di valori di soglia oltre i quali si manifestano letalità, lesioni o danni;
- e) Area di attenzione:** area sottesa dal cerchio di colore “blu” nella allegata planimetria; è l'area determinata a seguito dello studio delle possibili tipologie incidentali tipiche delle attività del Terminale. L'area di attenzione è individuata sulla base di valori di soglia oltre i quali si manifestano effetti e danni generalmente non gravi;
- f) Emergenza/Allarme:** eventi estesi riferibili a incidenti causati da rilasci tossici e/o energetici, aventi un potenziale impatto all'esterno dell'area del Terminale;

Articolo 2 **(“Interdizione dello specchio acqueo”)**

- 1.** Con decorrenza immediata, per l'intera durata della sosta delle navi che ormeggiano presso la testata del Pontile Petroli (Terminal “Alkion Terminal Vado Ligure S.r.l.”) e che trasportano sostanze di Categoria “A”, lo specchio acqueo all'interno del bacino portuale di Vado Ligure (SV), sotteso dal cerchio di colore “blu” (area di attenzione), di raggio pari a 90m e centro sulla testata del Pontile Petroli, meglio rappresentato nello stralcio planimetrico allegato, è interdetto alla sosta e al transito (sia in entrata sia in uscita) di mezzi navali e persone.
- 2.** Sarà cura di questa Autorità Marittima procedere a informare - di volta in volta - l'utenza marittima circa la necessità di interdire la porzione di specchio acqueo di cui al comma precedente, tramite emissione di apposito Avviso Urgente ai Naviganti.

Articolo 3 **(“Deroghe”)**

Non sono soggette alle prescrizioni di cui all'articolo 2:

- a)** le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia in genere e dei Vigili del fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- b)** le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità pubbliche perseguite;
- c)** le unità autorizzate da questa Capitaneria di Porto – Guardia Costiera.

Articolo 4 **(“Obblighi del Gestore”)**

Fermo restando le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 dell'Ordinanza n. 36628 in data 6 settembre 2023 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Ufficio Territoriale di Savona, il Gestore - a proprio onere e cura - deve:

- a)** comunicare, con almeno 24 ore di anticipo, alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Savona (via mail, all'indirizzo: so.cpsavona@mit.gov.it) la prevista sosta di unità in testata al Pontile Petroli del porto di Vado Ligure (SV), che dovranno effettuare operazioni di sbarco di sostanze di Categoria “A”;
- b)** durante lo svolgimento delle operazioni commerciali, per il tramite di proprio personale qualificato, garantire costantemente il monitoraggio e la sorveglianza dello specchio acqueo interdetto alla sosta e al transito, di cui all'articolo 2 della presente Ordinanza, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie, al fine di evitare la sosta e/o il transito di mezzi e persone;
- c)** dotarsi di un idoneo sistema di avviso luminoso e sonoro, la cui funzione è quella di informare l'utenza marittima dello stato di emergenza/allarme in atto;
- d)** garantire che il sistema di avviso, di cui alla precedente lettera, sia sempre in perfetto stato di efficienza, definendo verifiche programmate, e il cui stato deve essere verificato prima di ogni accosto nave presso il Terminale;
- e)** assicurare che siano sempre disponibili e pronti all'uso approntamenti di sicurezza e antincendio, nonché di primo soccorso per fornire assistenza all'utenza marittima, in caso di necessità su tutti gli spazi ricadenti nelle aree di sicuro impatto, di danno e di attenzione;
- f)** avvisare la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Savona, nel caso in cui dovesse verificarsi la sosta o il transito di mezzi navali non autorizzati, all'interno dello specchio acqueo di cui all'articolo 2, ovvero in caso di attivazione delle procedure di emergenza/allarme;
- g)** in caso di situazioni emergenziali, mettere in atto tutte le misure necessarie, finalizzate alla mitigazione del danno e all'attivazione dei segnali di emergenza/allarme di cui alla lettera *b)* del presente articolo.

Articolo 5
(“Sanzioni e disposizioni finali”)

I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione o artt. 53 e ss. del Decreto Legislativo n. 171 del 18/07/2005 e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Capitaneria di Porto di Savona.

Il Gestore è tenuto a informare prontamente la Capitaneria di Porto di Savona, relativamente a qualsiasi modifica che possa incidere sulle disposizioni riportate nella presente Ordinanza.

Savona, 22 febbraio 2024

IL COMANDANTE
C.V. (CP) *Giulio* PIRODDI
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Pubblicato sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Savona in data 22/02/2024

ALLEGATO 1

